

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLE PISTE CICLO PEDONALI DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

INDICE

ARTICOLO 1 - Introduzione

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 3 - Norme generali di comportamento

ARTICOLO 4 - Norme generali d'utilizzo

ARTICOLO 5 - Circolazione dei veicoli a motore

ARTICOLO 6 - Norme generali per l'accesso e il transito in deroga

ARTICOLO 7 - Manifestazioni in deroga

ARTICOLO 8 - Vigilanza

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 1 - Introduzione

Le piste ciclo pedonali realizzate dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono itinerari rivolti allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, studio e osservazione della natura e sono destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, a doppio senso di circolazione.

Le piste ciclo-pedonali sono aperte al pubblico nelle ore diurne dal 1 marzo al 31 ottobre, salvo diversa e motivata disposizione.

L'accesso e l'utilizzo della pista ciclabile è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti.

Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclabile e la tutela dell'ambiente circostante.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutti i tracciati ciclo pedonali, alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate realizzate ed identificati come tali dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

ARTICOLO 3 - Norme generali di comportamento

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste ciclabili, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso delle piste.

In tutti gli ambiti di cui all'articolo 2, in particolare, è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi, ad esclusione delle aree predisposte a tale scopo ove è presente idonea attrezzatura (tipo barbecue) ed opportunamente segnalate;
- danneggiare le attrezzature, l'arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista ciclo pedonale ed alle aree ad essa attinente;
- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalcata, la vegetazione spontanea;
- raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
- sostare o indugiare sulla carreggiata e causare intralcio al transito;
- assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;
- posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente competente;
- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dall'Ente competente.

In tutte le aree interessate dal passaggio delle piste ciclo pedonali è inoltre previsto:

- il divieto della pratica dell'equitazione, salvo apposita autorizzazione (Art. 6 C.d.S.);
- il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
- l'obbligo di tenere una velocità adeguata a mantenere le condizioni di sicurezza e comunque non superiore a 20 km/h, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso.
- il divieto di utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione (Art. 9 C.d.S.);
- il divieto di ingombrare completamente la pista ostruendone il percorso.

ARTICOLO 4 - Norme generali d'utilizzo

I velocipedi devono procedere a velocità moderata non superiore a 20 km/h (Art. 142 C.d.S.), e comunque tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme del Codice della Strada di cui all'art. 182 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

I ciclisti devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

I pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia.

I cani, di qualsiasi taglia, devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge e, se pericolosi, muniti di museruola.

La persona che conduce il cane è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto degli escrementi. Il personale addetto alla vigilanza può disporre l'allontanamento dei cani nel caso in cui non vengano rispettate le norme sopra elencate.

Le attrezzature gioco presenti nelle aree di sosta sono riservate a bambini da 3 a 12 anni, accompagnati da adulto.

ARTICOLO 5 - Circolazione dei veicoli a motore

Negli ambiti di cui all'articolo 2 è vietato l'accesso e il transito, salvo specifico possesso di idonei requisiti, a tutti i mezzi motorizzati, nonché ai mezzi trainati da animali (Art. 6 C.d.S.).

I requisiti necessari per l'accesso ed il transito con veicoli a motore negli ambiti di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

- proprietà di immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso;
- altri diritti d'uso su immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere autocertificato così come indicato al successivo articolo 6.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

- di soccorso;
- di sorveglianza;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- le motocarrozze adibite al trasporto disabili.

ARTICOLO 6 - Norme generali per l'accesso e il transito in deroga

Coloro che posseggono i requisiti per l'accesso ed il transito con veicoli a motore di cui all'articolo 5, devono rispettare, oltre a tutte le prescrizioni del regolamento, le seguenti norme:

- il transito deve avvenire solo esclusivamente attraverso gli accessi esistenti;
- eventuali cancelletti e lucchetti posizionati sul percorso ciclo pedonale dovranno essere sfilati dall'apposita sede e rimessi in posizione sia all'entrata che all'uscita dell'automezzo;
- il transito è limitato al solo tratto dall'accesso più vicino ai fondi interessati. Ogni altro diverso percorso è pertanto vietato;
- il transito è consentito con il rispetto di una velocità limitata (max 10 Km/ora) e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclistico e pedonale;
- il transito ha validità fintanto che persistono i requisiti per l'accesso ai propri fondi.

L'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti deve essere esposta in modo visibile sul veicolo utilizzato. Non sono ammesse correzioni e/o abrasioni; non è possibile mostrare la fotocopia del documento. In caso di smarrimento dovrà essere redatta e consegnata una nuova autocertificazione e la precedente verrà annullata dall'ufficio.

Il modulo dell'autocertificazione è disponibile presso i Comuni su cui insiste la pista ciclo pedonale e presso gli uffici della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e sui relativi siti istituzionali. L'autocertificazione, per acquisire validità, deve essere consegnata presso gli uffici degli Enti suddetti i quali effettueranno le verifiche circa la veridicità. In caso di dichiarazioni mendaci il trasgressore sarà perseguito a norma di legge.

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio declina ogni responsabilità al richiedente in merito ad eventuali danni o al mancato rispetto dei diritti di terzi.

ARTICOLO 7 - Manifestazioni in deroga

La Comunità Montana ed il Comune per il territorio di propria competenza, possono derogare ai divieti di cui sopra per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata agli enti suddetti da parte degli organizzatori entro 30 giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni:

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data e ora dell'evento e durata dello stesso;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero dei partecipanti previsti;
- piano per l'apposizione di divieti e di limitazione della circolazione.

L'Ente può comunicare il diniego oppure prescrivere integrazioni, modifiche o rettifiche a quanto richiesto entro 15 giorni dalla domanda.

Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.

ARTICOLO 8 - Vigilanza

La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

ARTICOLO 9 - Sanzioni

I trasgressori saranno puniti in base alle norme del Codice della Strada, del presente regolamento, dei regolamenti comunali, regionali e delle leggi vigenti.